

# Regolamento sulle tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RT-IPI)

del 28 aprile 1997 (Stato 14 giugno 2005)

Approvato dal Consiglio federale il 17 settembre 1997

---

*L'Istituto federale della proprietà intellettuale,*

visto l'articolo 13 della legge federale del 24 marzo 1995<sup>1</sup>

sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI),

*ordina:*

## **Art. 1** Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica alle tasse che l'Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto) riscuote per la sua attività autonoma; sono salve le convenzioni internazionali applicabili.

## **Art. 2** Determinazione delle tasse

<sup>1</sup> Le tasse che devono essere pagate giusta la LIPI, come anche giusta la legge del 9 ottobre 1992<sup>2</sup> sulle topografie (LTo), la legge del 28 agosto 1992<sup>3</sup> sulla protezione dei marchi (LPM), la legge del 5 ottobre 2001<sup>4</sup> sul design (LDes)<sup>5</sup>, la legge del 25 giugno 1954<sup>6</sup> sui brevetti (LBI) e sulla base delle rispettive ordinanze, sono stabilite nell'allegato.

<sup>2</sup> Per la trattazione di richieste speciali e la prestazione di servizi l'Istituto può riscuotere una tassa; sono determinanti il dispendio di tempo giusta il numero V dell'allegato e gli esborsi.<sup>7</sup>

## **Art. 3** Pagamento

<sup>1</sup> Le tasse devono essere pagate entro il termine stabilito dall'Istituto.

RU 1997 2173

<sup>1</sup> RS 172.010.31

<sup>2</sup> RS 231.2

<sup>3</sup> RS 232.11

<sup>4</sup> RS 232.12

<sup>5</sup> Nuova epr. giusta il n. I dell'O dell'IPI del' 11 mar. 2005, approvato dal CF il 25 mag. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2323). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>6</sup> RS 232.14

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPI del' 11 mar. 2005, approvato dal CF il 25 mag. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2323).

<sup>2</sup> Sono salve le disposizioni della legge del 9 ottobre 1992<sup>8</sup> sulle topografie, della legge del 28 agosto 1992<sup>9</sup> sulla protezione dei marchi, della legge del 5 ottobre 2001<sup>10</sup> sul design, della legge del 25 giugno 1954<sup>11</sup> sui brevetti e delle rispettive ordinanze.

#### **Art. 4** Modi di pagamento

Le tasse devono essere pagate in franchi svizzeri:

- a. mediante addebito su un conto corrente aperto presso l'Istituto;
- b. mediante qualsiasi altro tipo di pagamento dichiarato ammesso dall'Istituto.

#### **Art. 5** Dati inerenti al pagamento

<sup>1</sup> Per ogni pagamento devono essere indicati il nome della persona che lo effettua nonché i dati che permettono di determinare facilmente l'oggetto del pagamento.

<sup>2</sup> Se i dati necessari mancano, l'Istituto invita la persona che ha effettuato il pagamento a comunicare per scritto l'oggetto del pagamento. Se essa non dà seguito a questo invito entro il termine stabilito dall'Istituto, il pagamento è considerato non avvenuto. È salvo l'articolo 8.

#### **Art. 6** Data e validità del pagamento

<sup>1</sup> È considerato giorno del pagamento quello in cui il conto dell'Istituto è stato accreditato.

<sup>2</sup> Se un pagamento è accreditato dopo il termine stabilito dall'Istituto, è considerato giorno del pagamento una data antecedente se è comprovata da un timbro postale di un ufficio postale svizzero su un bollettino di versamento, un tagliando di girata, un vaglia o un documento analogo di un ufficio postale svizzero.

<sup>3</sup> Per gli ordini di pagamento con data di valuta oltre il termine di pagamento (art. 3) il capoverso 2 non si applica.

<sup>4</sup> Il pagamento tramite assegno bancario è valido soltanto se detto assegno è pagato dalla banca sulla quale è tratto.

#### **Art. 6a<sup>12</sup>** Pagamento mediante carta di credito

<sup>1</sup> In caso di pagamento mediante carta di credito è considerato giorno del pagamento quello in cui l'Istituto riceve l'autorizzazione di addebitare. Il pagamento è valido unicamente se la somma, dedotta la commissione riscossa dalla società emittente della carta di credito, è accreditata su un conto dell'Istituto.

<sup>8</sup> RS 231.2

<sup>9</sup> RS 232.11

<sup>10</sup> RS 232.12

<sup>11</sup> RS 232.14

<sup>12</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'IPI del 22 mag. 2001, approvata dal CF il 5 set. 2001 e in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2385).

<sup>2</sup> Se, in seguito a un reclamo del titolare della carta, l'Istituto è obbligato a rimborsare tutta o parte della tassa alla società emittente della carta di credito, il pagamento è considerato non avvenuto. Se concede alla persona che deve effettuare il pagamento un nuovo termine per procedere al pagamento della tassa, l'Istituto può richiedere una tassa speciale per lavoro amministrativo; quest'ultima ammonta al 10 per cento della somma dovuta, al minimo però a 50 franchi.

#### **Art. 7** Pagamento tempestivo

<sup>1</sup> Se la tassa non è pagata nella sua totalità entro il termine stabilito, il pagamento è considerato non avvenuto. È salvo l'articolo 8.

<sup>2</sup> La persona che deve effettuare il pagamento deve comprovare la tempestività del pagamento.

<sup>3</sup> Se l'avere in conto non è sufficiente il giorno dell'addebitamento, il pagamento è comunque considerato effettuato se l'intero ammontare era coperto il giorno del pagamento e la somma mancante è stata pagata entro il termine stabilito dall'Istituto.

#### **Art. 8** Restituzione dei pagamenti

All'atto della restituzione di una somma non dovuta o non completamente pagata, l'Istituto può fatturare una tassa per lavoro amministrativo; questa tassa è pari al 10 per cento della somma da restituire, al minimo però 50 franchi.

#### **Art. 8a**<sup>13</sup> Riduzione delle tasse in caso di comunicazione per via elettronica

<sup>1</sup> Se la comunicazione ha luogo per via elettronica, l'Istituto può accordare una riduzione delle tasse.

<sup>2</sup> La riduzione non deve essere superiore al 20 per cento della tassa inizialmente dovuta e può ammontare al massimo a 100 franchi.

#### **Art. 9** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> L'ammontare e le modalità di pagamento delle tasse dovute per un evento antecedente l'entrata in vigore del presente regolamento si fondano sul diritto previgente.

<sup>2</sup> Se una tassa è pagata, a torto, secondo il diritto previgente, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento il termine di pagamento è ritenuto osservato se il saldo è versato entro il termine stabilito dall'Istituto.

<sup>13</sup> Introdotta dal n. I del R dell'Istituto federale della proprietà intellettuale del 15 mag. 1999, approvato dal CF l'11 ago. 1999 e in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2632).

<sup>3</sup> Per le domande di brevetto presentate prima dell'entrata in vigore della modifica del 25 ottobre 1995<sup>14</sup> dell'ordinanza del 19 ottobre 1977<sup>15</sup> sui brevetti (OBI) non sono riscosse tasse di esame ai sensi dell'articolo 61a OBI. L'articolo 71 capoverso 3 OBI non è applicabile.

**Art. 10**            Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

<sup>14</sup> RU 1995 5164. La modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 1996.

<sup>15</sup> RS 232.141

*Allegato*<sup>16</sup>  
(art. 2 cpv. 1)

## I. Tasse riscosse in materia di marchi

Articolo		Oggetto	Fr.
Art. 28 cpv. 3	LPM <sup>17</sup>	Tassa di deposito	700.–
Art. 18 cpv. 1	OPM <sup>18</sup>		
Art. 18 cpv. 2	OPM	Tassa di classe	100.–
Art. 18a	OPM	Tassa per la procedura d'esame accelerata	400.–
Art. 43	LPM	Tassa d'approvazione in caso di modifica del regolamento	100.–
Art. 31 cpv. 2	LPM	Tassa d'opposizione	800.–
Art. 10 cpv. 2	LPM	Tassa di proroga	700.–
Art. 26 cpv. 4	OPM		
Art. 26 cpv. 5	OPM	– supplemento	200.–
Art. 27	OPM	Tassa per lavori amministrativi in caso di restituzione della tassa di proroga	50.–
Art. 17a	LPM <sup>19</sup>	Tassa per la divisione di una registrazione	100.–
Art. 33	OPM	Tassa per la registrazione di un trasferimento o di una licenza	100.–
		– per marchio suppletivo del medesimo titolare, se la stessa modifica è domandata in pari tempo	50.–
Art. 33	OPM	Tassa per la registrazione di una qualsiasi modifica	100.–
		– per marchio suppletivo del medesimo titolare, se la stessa modifica è domandata in pari tempo	50.–
Art. 33	OPM	Tassa per la registrazione di un cambiamento di mandatario	100.–
		– per marchio suppletivo del medesimo titolare, se la stessa modifica è domandata in pari tempo	50.–

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. II del R dell'IPI del 15 mag. 1999, approvato dal CF l'11 ago. 1999 (RU **1999** 2632). Aggiornato dal n. II del R dell'IPI del 22 mag. 2001, approvato dal CF il 5 set. 2001 (RU **2001** 2385), dal n. I del R dell'IPI del 13 nov. 2001, approvato dal CF l'8 marzo 2002 e in vigore dal 1° lug. 2002 (RU **2002** 1136) e dal n. II dell'O dell'IPI del'11 mar. 2005, approvato dal CF il 25 mag. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 2323).

<sup>17</sup> RS **232.11**

<sup>18</sup> RS **232.111**

<sup>19</sup> RS **232.11**

Articolo		Oggetto	Fr.
Art. 33	OPM	Tassa per la rettificazione di una registrazione – per marchio suppletivo del medesimo titolare, se la stessa modifica è domandata in pari tempo	100.– 50.–
Art. 35	OPM	Tassa di radiazione parziale (limitazione della listadei prodotti e dei servizi), per ogni marchio	100.–
Art. 26 cpv. 2	PA <sup>20</sup>	Tassa di consultazione degli atti di domande trattate – per ogni marchio – importo minimo	10.– 100.–
Art. 41 cpv. 1	OPM	Tassa di consultazione del registro – per ogni marchio – importo minimo	10.– 100.–
Art. 38 cpv. 1	OPM	Tassa per informazioni su domande di registrazione e contenuto del registro – per ogni marchio o domanda su cui è richiesta l'informazione – importo minimo – informazioni telefoniche, al minuto	10.–
Art. 41 cpv. 2	OPM		100.–
			2.–
Art. 41 cpv. 2	OPM	Tassa per gli estratti del registro – per ogni diritto di protezione – per ogni esemplare suppletivo dello stesso documento richiesto nell'ambito della stessa domanda	100.– 10.–
Art. 41a	OPM	Tassa per il rilascio di un documento di priorità – per ogni diritto di protezione – per ogni esemplare suppletivo dello stesso documento richiesto nell'ambito della stessa domanda	100.– 10.–
Art. 17a	OPM	Tassa di proseguimento della procedura	200.–
Art. 45 cpv. 2	LPM	Tassa nazionale per la richiesta di una registrazione internazionale	400.–
Art. 47 cpv. 4	OPM		
Art. 4 <sup>bis</sup> cpv. 2	AM <sup>21</sup> /PM <sup>22</sup>	Tassa per la sostituzione di una registrazione nazionale precedente con una registrazione internazionale	100.–
Art. 40 cpv. 1 lett. h	OPM <sup>23</sup>		

<sup>20</sup> RS 172.021

<sup>21</sup> RS 0.232.112.3

<sup>22</sup> RS 0.232.112.4

<sup>23</sup> RS 232.111

Articolo		Oggetto	Fr.
Art. 45 cpv. 2	LPM	Tassa individuale	
Art. 8 cpv. 7	PM <sup>24</sup>	per la designazione della Svizzera	
		– per due classi	600.–
		– per ogni classe supplementare	50.–
		per il rinnovo	
		– per due classi	600.–
		– per ogni classe supplementare	50.–
Art. 9quinquies	PM	Tassa per la trasformazione di una registrazione	
Art. 46a	LPM	internazionale in una domanda di registrazione nazionale	100.–

## II. Emolumenti riscossi in materia di design

Articolo		Oggetto	Fr.
Art. 17 cpv. 1	ODes <sup>25</sup>	Emolumento di registrazione	
Art. 19 cpv. 2	LDes <sup>26</sup>	– Emolumento di base per il primo periodo di	
Art. 17 cpv. 2		protezione (1°–5° anno)	
lett. a	ODes	– per un design depositato separatamente	200.–
		oppure per il primo design di un deposito	
		cumulativo	
		– per ogni design supplementare	100.–
		di un deposito cumulativo	
		ma al massimo	700.–
Art. 17 cpv. 2		– Emolumento di pubblicazione	
lett. b	ODes	– raffigurazioni in bianco e nero	50.–
		(fino a tre raffigurazioni)	
		– per ogni ulteriore raffigurazione	20.–
		– raffigurazioni a colori (per ogni	50.–
		raffigurazione)	
Art. 17 cpv. 2		– Emolumento per il differimento della	100.–
lett. d e cpv. 3	ODes	pubblicazione	
Art. 19 cpv. 4	LDes	– Emolumento per la descrizione del design	200.–
Art. 17 cpv. 2		(per ogni descrizione)	
lett. c	ODes		

<sup>24</sup> RS 0.232.112.4

<sup>25</sup> RS 232.121

<sup>26</sup> RS 232.12

Articolo	Oggetto	Fr.
Art. 21 cpv. 3	ODes Emolumento per il rinnovo della protezione <ul style="list-style-type: none"> <li>– per il secondo periodo (6°–10° anno),</li> <li>il terzo periodo (11°–15° anno),</li> <li>il quarto periodo (16°–20° anno) e</li> <li>il quinto periodo (21°–25° anno)</li> </ul> per ogni periodo di protezione: <ul style="list-style-type: none"> <li>– per un design depositato separatamente 200.–</li> <li>oppure per il primo design di un deposito cumulativo</li> <li>– per ogni design supplementare 100.–</li> <li>di un deposito cumulativo</li> <li>ma al massimo 700.–</li> </ul>	
Art. 21 cpv. 3	ODes – Emolumento supplementare in caso di pagamento dopo la scadenza del periodo di protezione 200.–	
Art. 32 cpv. 2	ODes Emolumento per la modifica o la rettificazione di un'iscrizione nel registro 100.– <ul style="list-style-type: none"> <li>– per ogni ulteriore deposito del medesimo titolare, se la stessa modifica o rettificazione è chiesta contemporaneamente 50.–</li> </ul>	
Art. 31 cpv. 2	LDes Emolumento per il proseguimento della procedura 200.–	
Art. 24 cpv. 4	ODes Emolumento per la restituzione delle raffigurazioni e degli esemplari del design 50.–	
Art. 13	ODes Emolumento per il rilascio di un attestato di priorità <ul style="list-style-type: none"> <li>– per ogni diritto di protezione per il quale è richiesto un documento 100.–</li> <li>– per ogni esemplare suppletivo dello stesso documento richiesto nell'ambito della stessa domanda 10.–</li> </ul>	
Art. 23 cpv. 5	ODes Emolumento per la consultazione degli atti e del registro	
Art. 26 cpv. 3	ODes <ul style="list-style-type: none"> <li>– per ogni deposito 10.–</li> <li>– importo minimo 100.–</li> </ul>	
Art. 26 cpv. 3	ODes Emolumento per gli estratti del registro <ul style="list-style-type: none"> <li>– per ogni diritto di protezione per il quale è richiesto un estratto 100.–</li> <li>– per ogni esemplare suppletivo dello stesso estratto richiesto nell'ambito della stessa domanda 10.–</li> </ul>	



Articolo	Oggetto	Fr.
Art. 26 cpv. 3	ODEs	
	Emolumento per informazioni	
	– per ogni deposito	10.–
	– importo minimo	100.–
	– informazioni telefoniche, al minuto	2.–

### III. Tasse riscosse in materia di brevetti d'invenzione

Articolo	Oggetto	Fr.
Art. 138 cpv. 1 lett. b	LBI <sup>27</sup>	200.–
Art. 17a cpv. 1 lett. a	OBI <sup>28</sup>	
Art. 21 cpv. 3 <sup>bis</sup> lett. a	OBI	
Art. 47 lett. b	OBI	
Art. 49 cpv. 1	OBI	
Art. 118 cpv. 1 lett. a	OBI	
Art. 124 cpv. 1	OBI	
Art. 17a cpv. 1 lett. b	OBI	50.–
Art. 21 cpv. 3 <sup>bis</sup> lett. a	OBI	
Art. 47 lett. b	OBI	
Art. 49	OBI	
Art. 51 cpv. 4	OBI	
Art. 139 cpv. 2 Art. 17a cpv. 2 lett. a	LBI	1200.–
Art. 21 cpv. 3 <sup>bis</sup> lett. b	OBI	
Art. 55 cpv. 1	OBI	
Art. 60 cpv. 1 e 3	OBI	
Art. 121	OBI	
Art. 125 cpv. 3 e 4	OBI	

<sup>27</sup> RS 232.14

<sup>28</sup> RS 232.141

Articolo	Oggetto	Fr.
Art. 17a cpv. 2 lett. b	OBI	Tassa per l'esame preventivo 600.–
Art. 21 cpv. 3 <sup>bis</sup> lett. b	OBI	
Art. 61 cpv. 1	OBI	
Art. 17a cpv. 1 lett. c	OBI	Tassa d'esame 500.–
Art. 61a	OBI	
Art. 17a cpv. 1 lett. e	OBI <sup>29</sup>	Tassa annuale
Art. 18–18d	OBI	Per il 5° anno a contare dal deposito fino al 20° anno a contare dal deposito, annualmente 310.–
Art. 18a cpv. 3	OBI	
Art. 18b	OBI	
Art. 18c	OBI	
Art. 18d	OBI	
Art. 18 cpv. 3	OBI	– soprattassa 200.–
Art. 18a cpv. 3	OBI	
Art. 18c cpv. 3	OBI	
Art. 19a cpv. 4	OBI	
Art. 118 cpv. 2	OBI	
Art. 130 cpv. 2 e 3	OBI	
Art. 46a cpv. 2	LBI	Tassa di proseguimento della procedura 200.–
Art. 15 cpv. 2	OBI	Tassa di reintegrazione 500.–
Art. 37 cpv. 1	OBI	Tassa di rettifica della menzione dell'inventore 100.–
Art. 43a	OBI	Tassa per il rilascio di un documento di priorità
		– per ogni diritto di protezione per il quale è richiesto un documento 100.–
		– per ogni esemplare dello stesso documento richiesto nell'ambito della stessa domanda 10.–
Art. 63 cpv. 2	OBI	Tassa per la procedura d'esame accelerata 200.–
Art. 91 cpv. 1	OBI	Tassa d'informazione
		– per ogni domanda di brevetto, brevetto, domanda di certificato o certificato sui quali nella sua risposta a una domanda d'informazione l'Istituto informa di sua iniziativa o su richiesta 10.–
		– importo minimo 100.–
		– informazioni telefoniche, al minuto 2.–

<sup>29</sup> RS 232.141

Articolo	Oggetto	Fr.
Art. 90 cpv. 1 e 3	OBI Tassa per la consultazione dell'inserito	100.–
Art. 90 cpv. 7	OBI – per la consultazione mediante consegna di copie	200.–
Art. 95 cpv. 1	OBI Tassa di consultazione nel registro dei brevetti per ogni domanda di brevetto, brevetto o certificato	10.–
	– importo minimo	100.–
Art. 95 cpv. 2	OBI Tassa per un estratto del registro dei brevetti	
	– per ogni diritto di protezione per il quale è richiesto un estratto	100.–
	– per ogni esemplare dello stesso estratto richiesto nell'ambito della stessa domanda	10.–
Art. 96 cpv. 3	OBI Tassa per il trattamento di una dichiarazione di rinuncia parziale	500.–
Art. 104 cpv. 2	OBI Tassa di modifica introdotta nell'inserito o	
Art. 105 cpv. 5	OBI nel registro dei brevetti	100.–
Art. 106	OBI – per ogni domanda di brevetto, brevetto, domanda di certificato o certificato supplementare del medesimo titolare, se la stessa modifica è domandata in pari tempo	50.–
Art. 140h	LBI Tassa di deposito per certificati di protezione complementari	2500.–
Art. 140h	LBI <sup>30</sup> Tasse annuali per certificati di protezione complementari per il 1° anno fino al 5° anno, annualmente	310.–
Art. 127l–127m	OBI – soprattassa	200.–
Art. 140h cpv. 3	PatG	
Art. 133 cpv. 2	LBI Tassa di trasmissione	100.–
Art. 121 cpv. 1	OBI	

#### IV. Tasse per le topografie

Articolo	Oggetto	Fr.
Art. 14 cpv. 2	LTo <sup>31</sup> Tassa per il deposito della domanda d'iscrizione	450.–
Art. 12 cpv. 2	OTo <sup>32</sup> Tassa per una modifica dell'iscrizione	
	– per ogni topografia	100.–

<sup>30</sup> RS 232.14

<sup>31</sup> RS 231.2

<sup>32</sup> RS 231.21

Articolo	Oggetto	Fr.
	– per ogni ulteriore topografia del medesimo titolare, se la stessa modifica è domandata in pari tempo	50.–
Art. 16	LTo Tassa per la consultazione del registro delle topografie e dell'inserto	
	– per ogni topografia	10.–
	– importo minimo	100.–
Art. 16	LTo Tassa per estratti del registro	
Art. 14	OTo – per ogni diritto di protezione per il quale è richiesto un estratto	100.–
	– per ogni esemplare suppletivo dello stesso estratto richiesto nell'ambito della stessa domanda	10.–
Art. 16	LTo Tassa per informazioni	
	– per ogni topografia, sulla quale viene richiesta l'informazione	10.–
	– importo minimo	100.–
	– informazioni telefoniche, al minuto	2.–

## V. Tasse diverse di cancelleria

Oggetto	Fr.
Trasmissione per telefax, per pagina	
– nel traffico nazionale	2.–
– nel traffico internazionale	4.–
– importo minimo	8.–
Attestati (ad eccezione dei documenti di priorità)	30.–
– per autenticazione da parte della Cancelleria federale	spese
Copie, nonché trattazione di richieste speciali e prestazione di servizi giusta l'articolo 2 capoverso 2, secondo il tempo impiegato	
– tassa di base	10.–
– inoltre per ogni periodo di cinque minuti già iniziato	15.–
Soprattassa per richieste urgenti	fino al 50 % della tassa dovuta